



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
DECRETO DELEGATO "NORME SULLA TENUTA E VIDIMAZIONE DEI
REPERTORI NOTARILI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 APRILE 2014
N. 73 'ORDINAMENTO DEL NOTARIATO'"**

Ecc.mi Capitani Reggenti,
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è diretto a creare le condizioni favorevoli per la tenuta e la vidimazione dei repertori notarili in formato elettronico, con particolare riferimento alla definizione della tempistica per la decorrenza dei termini in modo da demandare al Regolamento di cui all'articolo 49, comma 5, della Legge 30 aprile 2014 n. 73 anche l'individuazione della data da cui i Notai dovranno utilizzare la procedura informatica in corso di definizione.

Il decreto delegato prevede, all'articolo 1, che la vidimazione dei repertori, con i criteri e i controlli previsti all'articolo 55 della Legge 73/2014, sia disposta a decorrere dal 1 febbraio 2016, e che in data anteriore sia adottato il repertorio in formato elettronico la cui disciplina è appunto già demandata al Regolamento citato.

Al fine di agevolare - sia per i Notai che per gli Uffici interessati - il passaggio alla modalità di tenuta dei repertori sopra richiamata, è prevista la validazione di una fase sperimentale su adesione volontaria dei Notai nel periodo di transizione, per attestarne la funzionalità. Inoltre, al fine di consentire un efficace adeguamento al nuovo sistema, è previsto che *"l'Ufficio del Registro e Conservatoria [possa] richiedere ai Notai di emettere dichiarazione relativa agli atti annotati dall'ultima vidimazione, in modo da facilitare i controlli sulla tenuta dei repertori e sugli adempimenti fiscali previsti dalla legge sulle imposte di registro, nonché la relativa riscossione nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle imposte"*.

Con l'istituzione dei Repertori in formato digitale, potrà, quindi, superarsi la stampa dei repertori stessi e la loro vidimazione potrà essere disposta in corso d'anno o in corso di semestre come stabilito nel Regolamento sopra citato.

Sono esclusi dalla tenuta e vidimazione dei repertori notarili in formato elettronico i repertori del Notaio ad Acta e dei Cancellieri nonché quelli tenuti dall'Unità Organizzativa "Istituti Culturali" che *"continuano ad essere tenuti e vidimati ai sensi del Regolamento per l'applicazione della legge sulle Imposte di Registro allegato alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85 e secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio del Registro e Conservatoria."*



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

In considerazione dell'esigenza di rendere più celeri le comunicazioni tra l'Ufficio del Registro e Conservatoria ed i Notai, nel rispetto della certezza della loro ricezione, è previsto che le informazioni relative agli adempimenti richiesti ai Notai in ordine ai repertori saranno trasmesse dall'Ufficio del Registro e Conservatoria tramite posta elettronica o attraverso le modalità eventualmente previste dal Regolamento di cui all'articolo 1. Con le stesse modalità saranno eseguite ulteriori comunicazioni sulla base di accordo tra l'Ufficio e l'Ordine degli Avvocati e Notai.

Da ultimo si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, il Regolamento sopra citato recherà disposizioni che consentiranno al Notaio di riscontrare se siano stati registrati atti di ultima volontà di persona deceduta e presso quale Notaio poterli acquisire, utilizzando la procedura creata per i Repertori ed estraendo alcuni dati minimi sotto il controllo dell'Ufficio del Registro e Conservatoria.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Gian Carlo Venturini

